Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 settembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-133
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. **936**.

Recupero e nuova ripartizione di dodici posti di assistente ordinario già riservati agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69, a cattedra presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-1963, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione, per l'anno accademico 1965-66, di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073 per l'anno accademico 1964-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1962-1963, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64 i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-1965, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 230, con il quale, in sede di parziale rettifica della ripartizione effettuata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, numero 1547, venne assegnato, fra l'altro, un posto di assistente ordinario, riservato per concorso agli assistenti straordinari, alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-1966, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071 e 18 gennaio 1968, n. 158, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno e sette posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1932, 31 ottobre 1963, n. 2037, 21 dicembre 1964, n. 1547, 12 febbraio 1965, n. 230, dodici posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I dodici posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di patologia generale (decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 230)	1
Università di Padova:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di clinica pediatrica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Università di Palermo:	
Facoltà di giurisprudenza:	
1) cattedra di economia politica (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
2) cattedra di diritto internazionale (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)	1
3) cattedra di diritto ecclesiastico (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
4) cattedra di istituzioni di diritto romano (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Facoltà di magistero:	
1) cattedra di storia della filosofia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
2) cattedra di lingua e letteratura spagnola (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
3) cattedra di lingua e letteratura italiana (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
Università di Parma:	
Facoltà di economia e commercio:	
1) cattedra di diritto del lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1493)	1
Università di Torino:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Istituto universitario orientale di Napoli:	
1) cattedra di bulgaro (lettore)	1

Art. 2.

I predetti dodici posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, numero 874 e vengono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA:	
Università di Bari:	
1) cattedra di diritto romano	1
Università di Firenze:	
1) cattedra di diritto civile II	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di diritto pubblico romano (per il corso di laurea in scienze politiche)	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE:	
Università di Perugia:	
1) cattedra di economia politica	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO:	
Università di Catania:	
1) cattedra di lingua inglese	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA:	
Università di Palermo:	
1) cattedra di storia della filosofia	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA:	
Università di Milano:	
1) cattedra di chirurgia plastica	1
Università di Padova:	
1) cattedra di clinica pediatrica	1
Università di Torino:	
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI:	
Università di Bologna:	
1) cattedra di anatomia comparata	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
1) cattedra di lingua inglese (lettore)	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI:	
1) cattedra di bulgaro (lettore)	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 111. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. 937.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di antropologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo alla cattedra di antropologia criminale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il verbale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, in data 22 febbraio 1968, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di antropologia della predetta facoltà alla catedra di antropologia criminale della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1968;

Visto il verbale, in data 6 marzo 1968, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 23 e 2 aprile 1968, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università di Torino hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1968, un posto di assistente di ruolo, presentemente assegnato alla cattedra di antropologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, è trasferito alla cattedra di antropologia criminale della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 105. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1968, n. 938.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « patologia aviare » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 7 maggio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « patologia aviare » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 110. — DI PRETORO

N. 1299 di rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « patologia aviare » nella facoltà di medicina veterinaria.

L'anno millenovecentosessantotto il giorno sette del mese di maggio nel rettorato della Università degli studi di Napoli, al corso Umberto I, innanzi a me dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale (Napoli) l'8 maggio 1909, direttore amministrativo dell'università medesima, ivi domiciliato, funzionario delegato con decreto rettoriale n. 1281 del 19 aprile 1961 a redigere e ricevere gli atti e contratti che si stipulano per conto della amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti del-

l'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Giuseppe Esposito, nato a Castellammare di Stabia il 1° giugno 1920, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria e rag. Ilario Teotino, nato a Portici (Napoli) l'8 settembre 1918, vice segretario della medesima amministrazione, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti

da una parte

il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, nella qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Napoli, suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. 12 del consiglio di amministrazione predetto, nell'adunanza del 25 marzo 1968, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

dall'altra i signori:

dott. Luigi Ceriani, nato a Napoli il 16 luglio 1926, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione n. 103 della giunta camerale medesima, in data 13 febbraio 1968, che si allega in copia conforme al presente atto, sotto la lettera *B*);

dott. Renato De Rogatis, nato a S. Angelo dei Lombardi il 13 settembre 1922, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione n. 3/53 della giunta camerale medesima, in data 28 febbraio 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *C*);

ing. Marco Antonio Fusco, nato a S. Nicola la Strada il 29 novembre 1904, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione n. 119 della giunta camerale medesima, in data 22 febbraio 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *D*);

dott. Candeloro Mignano, nato a Gaeta il 9 ottobre 1922, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione n. 239 della giunta camerale medesima in data 4 aprile 1968 che si allega in copia conforme al presente atto, sotto la lettera *E*);

avv. Luigi Frezza, nato a Somma Vesuviana il 26 gennaio 1915 il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato, con deliberazione n. 183 della giunta camerale medesima in data 13 marzo 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *F*);

dott. Gaetano Amendola, nato ad Amalfi il 20 settembre 1926 il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione n. 71 della giunta camerale medesima in data 19 febbraio 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *G*);

avv. Roberto Fagiani, nato a Cosenza il 17 agosto 1902, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di sindaco ff. del comune di Cosenza, suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione n. 20 della giunta municipale del 13 marzo 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Cosenza in data 5 aprile 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *H*);

il prof. Vincenzo De Michele nato a Parete il 21 maggio 1920, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della amministrazione della provincia di Caserta e suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato dalla giunta provinciale di Caserta con deliberazione n. 310 in data 19 febbraio 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta in data 15 marzo 1968, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *I*);

prof. Antonio Guarasci, nato a Rogliano il 7 maggio 1918, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente dell'amministrazione provinciale di Cosenza, suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato dalla giunta provinciale di Cosenza, con deliberazione n. 644 datata 27 marzo 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Cosenza in data 5 aprile 1968, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *L*);

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni, comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria quello di patologia aviare;

che l'avicoltura, particolarmente nel mezzogiorno d'Italia, è tuttora in fase di espansione, per cui è sentita in modo particolare la mancanza di tecnici altamente qualificati nel campo della patologia aviare, per la cura e la profilassi delle malattie infettive ed infestive, nonchè per la risoluzione di problemi attinenti alla costruzione e disinfestazione di ricoveri, alla genetica ed alla alimentazione del bestiame avicolo;

che alcuni enti locali del centro meridione d'Italia, in considerazione del notevole interesse di tali esigenze per la zona, hanno aderito alla iniziativa della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli, di istituire un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di patologia aviare, assumendosene l'onere finanziario per il suo mantenimento;

che, in particolare, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, con deliberazione n. 500 in data 22 giugno 1967 approvata dal Ministero dell'industria e commercio con nota n. 286231 del 2 agosto 1967, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *M*), ha assunto l'impegno di contribuire, annualmente e per venti anni, al finanziamento anzidetto, con la somma di L. 500.000 (lire cinquecentomila) e con successiva deliberazione n. 103 in data 13 febbraio 1968, approvata dal Ministero dell'industria e commercio, con nota n. 251112 del 27 marzo 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *B*), ha assunto l'impegno di garantire, per la durata di venti anni, il contributo di L. 2.000.000 (duemilioni) dovuto dal Banco di Napoli per lo stesso scopo, ed ha approvato la presente convenzione;

che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino con deliberazione n. 18/405 in data 29 dicembre 1967, approvata dal Ministero della industria e commercio con il foglio n. 246270 del 27 marzo 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *N*), si è impegnata al finanziamento sopra cennato per la somma annua di L. 500.000 (cinquecentomila) ed ha approvato la presente convenzione con deliberazione n. 3/53 in data 28 febbraio 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *C*);

che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, con deliberazione n. 547 in data 30 novembre 1967, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con foglio n. 25113 del 27 marzo 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *Q*), si è impegnata per la somma annua di L. 500.000 (cinquecentomila) ed ha approvato la presente convenzione con successiva deliberazione n. 119, in data 22 febbraio 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *D*);

che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina, con deliberazione n. 102 in data 22 febbraio 1968, approvata dal Ministero dell'agricoltura e commercio con foglio n. 250676 in data 1° aprile 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *P*), si è impegnata per la somma annua di L. 400.000 (quattrocentomila) ed ha approvato la presente convenzione con successiva deliberazione n. 239 in data 4 aprile 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *E*);

che la camera di commerico, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, con deliberazione n. 56 in data 26 gennaio 1968, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con nota n. 251058 del 1° aprile 1968, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *Q*), si è impegnata per la somma annua di L. 300.000 (trecentomila) ed ha approvato

la presente convenzione con successiva deliberazione n. 183 in data 13 marzo 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *F*);

che così pure la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, con deliberazione n. 71 in data 19 febbraio 1968, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con foglio n. 251111 del 27 marzo 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *G*), si è impegnata per la somma annua di L. 300.000 (trecentomila) ed ha approvato la presente convenzione;

che il comune di Cosenza, con deliberazione n. 2564 della giunta municipale, in data 21 luglio 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Cosenza il 24 novembre 1967, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *R*) si è impegnato per la somma annua di L. 500.000 (cinquecentomila) ed ha approvato la presente convenzione con successiva deliberazione n. 20 in data 13 marzo 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *H*);

che la provincia di Caserta, con deliberazione n. 310 in data 19 febbraio 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta in data 15 marzo 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *I*), si è impegnata per la somma annua di L. 500.000 (cinquecentomila) ed ha approvato la presente convenzione;

che così pure la provincia di Cosenza, con deliberazione n. 1182 del 26 settembre 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Cosenza il 24 novembre 1967, che si allega in copia conforme al presente atto, sotto la lettera *S*) si è impegnata per la somma annua di L. 500.000 (cinquecentomila) ed ha approvato la presente convenzione con successiva deliberazione n. 644 in data 27 marzo 1968, già allegata al presente atto sotto la lettera *L*);

che il consiglio della facoltà di medicina veterinaria il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Napoli, rispettivamente nelle adunanze del 27 febbraio 1968, 23 marzo 1968 e 25 marzo 1968, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *T*), *U*) ed *A*) già citata, ciascuno entro i limiti della propria competenza, hanno espresso parere favorevole ed approvato, l'istituzione del posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di patologia aviare.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, mentre confermano la narrativa che precede e che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli, è istituito, con decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore destinato all'insegnamento di patologia aviare, in aggiunta ai posti già assegnati alla facoltà stessa.

Art. 2.

Le camere di commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Latina, Frosinone, Salerno nonchè il comune di Cosenza e le amministrazioni provinciali di Caserta e Cosenza s'impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Università degli studi di Napoli per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, rispettivamente ciascuna le seguenti somme:

1) camera di commercio di Napoli	L.	2.500.000
2) camera di commercio di Avellino	»	500.000
3) camera di commercio di Caserta	»	500.000
4) camera di commercio di Latina	»	400.000
5) camera di commercio di Frosinone	»	300.000
6) camera di commercio di Salerno	»	300.000
7) comune di Cosenza	»	500.000
8) amministrazione provinciale di Caserta	»	500.000
9) amministrazione provinciale di Cosenza	»	500.000

e così complessivamente: *a*) L. 5.000.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; *b*) L. 1.000.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del convenzionato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dalla lettera *a*) del precedente art. 2 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — le camere di commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Frosinone, Latina e Salerno, il comune di Cosenza e le amministrazioni provinciali di Caserta e Cosenza si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, le camere di commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Latina, Frosinone e Salerno il comune di Cosenza e le amministrazioni provinciali di Caserta e Cosenza si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in un'unica soluzione dai nove enti finanziatori alla Università degli studi di Napoli, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Napoli per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di patologia aviare. L'Università di Napoli verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal procedere art. 2 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di patologia aviare e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 8.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e della Università degli studi di Napoli, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persone di mia fiducia e da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà loro e degli enti che rispettivamente rappresentano e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati perchè le parti, col mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza.

Il presente atto consta di quattro fogli bollati scritti su facciate dodici e righi quindici della tredicesima.

dott L. CERTANI — dott. R. DE ROGATIS — ing. M. A. FUSCO — dott. C. MIGNANO — avv. L. FREZZA — dott. G. AMENDOLA — avv. R. FAGIANI — prof. V. DE MICHELE — prof. A. GUARASCI

Il rettore: prof. Giuseppe TESAURO

Ilario TEOTINO - *teste*

Giuseppe ESPOSITO - *teste*

L'ufficiale rogante: dott. Giuseppe IORIO

Registrato all'Ufficio del registro « atti pubblici » Napoli al n. 938, mod. 71/ME in data 9 maggio 1968. - Esatte L. — esente da tasse.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **939**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Portogruaro.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, viene autorizzata ad accettare dal comune di Portogruaro un'area di mq. 438,75, sita in Portogruaro, via Pio X, confinante con proprietà Ziliotto a nord, ad est con via Spalti, a sud con via Pio X, ad ovest con Beneficio parrocchiale S. Andrea Apostolo e Macchia Maria, da destinare a costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dott. Pasqualis Americo in data 23 maggio 1966, rep. n. 18308, racc. n. 7602, registrato in Portogruaro il 13 giugno 1966, n. 942, vol. 109, mod. 1.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 100. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **940**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Torre S. Susanna.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, viene autorizzata ad accettare dal comune di Torre S. Susanna la donazione di un'area di mq. 275, sita in Torre S. Susanna, confinante a nord con il palazzo comunale, a sud con Vico S. Giovanni, ad ovest con piazza Umberto I, ad est con proprietà della vedova Cervellera e di Misseri Cesare, come da atto rogato dal notaio avv. Gaetano Greco in data 2 gennaio 1963, rep. 7182, racc. 2273, registrato a Brindisi l'11 gennaio 1963 al n. 243 e atto aggiuntivo di rettifica, stesso notaio, del 23 giugno 1967, rep. 121793, racc. 3541, registrato a Brindisi l'11 luglio 1967, numero 1533.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 101. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **941**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Istituto industriale statale di Ascoli Piceno.

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Ascoli Piceno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 98. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Modifiche del decreto ministeriale 3 giugno 1966, concernente l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1966, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1966, n. 185, con il quale è stata disposta la concessione di contributi a favore dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1966, entro il limite di spesa a carico dello Stato di L. 650 milioni;

Considerato che, essendosi determinata nel corso della gestione una sfavorevole situazione di mercato che ha ostacolato il collocamento di un notevole quantitativo di lane conferite all'ammasso, si rende necessario procedere alla filatura di una parte di tale quantitativo;

Ritenuta la necessità di comprendere tra le operazioni ammissibili a contributo anche quelle inerenti alla filatura del prodotto, al fine di attenuare le perdite di gestione derivanti dalla suaccennata situazione e che, ove poste a carico dei produttori, oltre a compromettere la efficacia dell'intervento statale, genererebbe forti sperequazioni in sede di liquidazione del prezzo finale ai conferenti;

Ritenuta, peraltro, la necessità che il ricavo del contributo statale nella spesa per la filatura sia utilizzato dalla gestione in modo da eliminare, per quanto possibile, il divario di prezzo di vendita delle varie partite di lana in conseguenza delle diverse epoche in cui esse sono state vendute;

Considerato che per l'attuazione del predetto ammasso, fino ad un quantitativo massimo di prodotto di 3 milioni di chilogrammi, la spesa complessiva è stata stabilita in L. 650 milioni di cui è stato assunto impegno sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1966, corrispondente allo stesso capitolo dell'esercizio finanziario 1968;

Constatato che i conferimenti di lane tessili e da materasso della tosa 1966 non hanno raggiunto i chilogrammi 1.300.000 di prodotto e che la spesa complessiva per l'erogazione dei contributi concessi con il citato decreto ministeriale 3 giugno 1966, modificato con il presente decreto può essere contenuto nell'importo complessivo di L. 420 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Il comma *a*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1966 è integrato con l'aggiunta, dopo le parole « pettinatura della lana (trasformazione in tops) », come segue:

« e di filatura del prodotto ricavato dalla pettinatura ».

Art. 2.

Le operazioni di filatura del prodotto ricavato dalla pettinatura debbono essere autorizzate dalla commissione di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 1966.

Art. 3.

All'art. 9 del decreto ministeriale 3 giugno 1966 è aggiunto il seguente comma:

« *e*) fornire, ultimate le operazioni di pettinatura e di filatura, le fatture delle spese sostenute con la indicazione dei quantitativi di prodotto pettinato passato alla filatura ».

Art. 4.

All'art. 12 del decreto ministeriale 3 giugno 1966, è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo nelle spese di filatura previsto dal comma *a*) dell'art. 3 sarà ripartito, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente art. 8, fra i quantitativi di lana passati o meno alla filatura in modo da assicurare a tutti i conferenti un ricavo non inferiore all'anticipo corrisposto ».

Art. 5.

Per contenere gli oneri della gestione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere all'ente gestore ed a sua richiesta, in aggiunta all'acconto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 3 giugno 1966, un secondo acconto fino alla misura massima di L. 100 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

Art. 6.

A modifica degli articoli 3 e 15 del decreto ministeriale 3 giugno 1966, la somma di L. 650 milioni impegnata per l'erogazione dei contributi concessi con il predetto decreto ministeriale sul capitolo 8194 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario 1966, corrispondente allo stesso capitolo del corrente esercizio finanziario 1968, è ridotta a L. 420 milioni, e si autorizza pertanto, il disimpegno della differenza di L. 230 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1968
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 323

(8105)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Modifiche del decreto ministeriale 24 aprile 1967, concernente l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1967, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1967, n. 206, con il quale è stata disposta la concessione di contributi a favore dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1967, entro il limite di spesa a carico dello Stato di L. 650 milioni;

Considerato che, essendosi determinata nel corso della gestione una sfavorevole situazione di mercato che ha ostacolato il collocamento di un rilevante quantitativo di lane conferite all'ammasso, si rende necessario procedere alla filatura di una parte di tale quantitativo;

Ritenuta la necessità di comprendere tra le operazioni ammissibili a contributo anche quelle inerenti alla filatura del prodotto, al fine di attenuare le perdite di gestione derivanti dalla suaccennata situazione e che, ove poste a carico dei produttori, oltre a compromettere la efficacia dell'intervento statale, genererebbe forti sperequazioni in sede di liquidazione del prezzo finale ai conferenti;

Ritenuta, peraltro, la necessità che il ricavo del contributo nella spesa per la filatura sia utilizzato dalla gestione in modo da eliminare, per quanto possibile, il divario del prezzo di vendita delle varie partite di lana in conseguenza delle diverse epoche in cui esse sono state vendute;

Decreta:

Art. 1.

Il comma *a*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1967, è sostituito con il seguente:

« un contributo nelle spese complessive di gestione fino alla misura massima del 90 %, nonchè un contributo, sempre fino alla misura massima del 90 %, nelle spese per le operazioni di cardatura, pettinatura (trasformazione in tops) e filatura della lana, effettuati nell'interesse e per conto della gestione di ammasso ».

Al comma *b*) del citato art. 3 sono soppresse le parole: « e per la durata massima di un anno ».

Art. 2.

Le operazioni di cardatura e di filatura debbono essere autorizzate dalla commissione di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 24 aprile 1967.

Art. 3.

All'art. 9 del decreto ministeriale 24 aprile 1967 è aggiunto il seguente comma:

« *e*) fornire, ultimate le operazioni di cardatura, pettinatura e filatura della lana, le fatture delle spese sostenute con la indicazione dei quantitativi sottoposti alle singole operazioni ».

Art. 4.

All'art. 12 del decreto ministeriale 24 aprile 1967 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo nelle spese di cardatura, pettinatura e filatura previsto dal comma *a*) dell'art. 3 sarà ripartito, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente art. 8, fra i quantitativi di lana passati o meno alle operazioni sopra indicate in modo da assicurare a tutti i conferenti un ricavo non inferiore all'anticipo corrisposto ».

Art. 5.

Per contenere gli oneri della gestione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere all'ente gestore ed a sua richiesta, in aggiunta all'acconto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 24 aprile 1967, un secondo acconto fino alla misura massima di L. 100 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

Art. 6.

A modifica degli articoli 3 e 15 del decreto ministeriale 24 aprile 1967 la somma di L. 650 milioni impegnata per l'erogazione dei contributi concessi con il predetto decreto ministeriale sul capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1967 viene elevata a L. 880 milioni.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è assunto l'ulteriore impegno di L. 230 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 328

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Circoscrizioni territoriali dei vice consolati di 2ª categoria in Saida e Tripoli (Libano).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1962, n. 1558, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Saida nel Libano;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1947, n. 212, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Tripoli (Libano);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Saida (Libano) è così stabilita: la città di Saida.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Tripoli (Libano) è così stabilita: la città di Tripoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1968
Registro n. 273, *foglio n.* 167

(8183)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Competenza per materia dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cap Haitien (Haiti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

La competenza per materia dell'agenzia consolare in Cap Haitien (Haiti) è stabilita come segue:

oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aereomobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Porto Principe;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del predetto ufficio consolare sono esercitate dall'ambasciata in Porto Principe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1968
Registro n. 273, foglio n. 269

(8185)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1968.

Modalità di applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 396, concernente il ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 346, concernente la creazione e l'esercizio della nuova zona industriale di Roma, prorogata, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, con legge 4 novembre 1951, n. 1359;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1957, che modifica la planimetria della zona industriale di Roma;

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, concernente l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara, prorogato, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, con l'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818, recante provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 561, recante provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 396, concernente il ripristino delle agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno;

Visto il primo comma dell'art. 4 della citata legge n. 396;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di applicazione dei benefici fiscali recati da detta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 396, si applica nei confronti delle merci che, entro la data del 30 giugno 1965, sono state importate, per l'attuazione delle finalità previste dalle disposizioni legislative richiamate nella predetta legge, con bollette di daziato in sospeso o di temporanea importazione « sui generis », giacenti inappurate all'atto del riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 è subordinato al riconoscimento, da parte del Ministero delle finanze, della sussistenza delle prescritte condizioni per la concessione dell'esenzione doganale di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 396.

Art. 3.

Le aziende che intendono ottenere l'esonero od il rimborso previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 396, devono presentare istanza in triplice esemplare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, per il tramite della competente direzione circoscrizionale, che provvederà ad inoltrarla, corredandola con un rapporto illustrativo e col proprio parere.

L'istanza deve contenere:

a) gli elementi necessari alla esatta individuazione delle merci importate, la relativa posizione doganale nonchè gli estremi delle bollette doganali emesse;

b) l'indicazione della destinazione attribuita alle merci stesse in relazione alle varie finalità (primo impianto, ampliamento, trasformazione, ecc.) previste dalle norme agevolative richiamate dalla citata legge;

c) l'indicazione, per le merci destinate agli stabilimenti situati nelle zone industriali di Roma e di Apuania, dei motivi che ne hanno impedito l'acquisto nel territorio nazionale;

d) ogni altra notizia utile ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 4.

L'esecuzione del provvedimento ministeriale con il quale è accordata l'esenzione daziaria è subordinata all'accertamento dell'impiego delle merci nelle prescritte destinazioni agevolate, da effettuarsi mediante apposito verbale di constatazione redatto in contraddittorio con le aziende interessate.

Sulla base del detto verbale sarà provveduto:

a) all'emissione della bolletta d'importazione definitiva in esenzione dal dazio a scarico del documento sospensivo a cui è vincolata la merce;

b) a dar corso alla procedura di rimborso del dazio doganale che sia stato definitivamente corrisposto fino al 30 giugno 1965 dalle aziende interessate, secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Il rimborso di cui al punto *b*) dell'articolo precedente è subordinato alla presentazione della bolletta « figlia » d'importazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento del dazio doganale afferente la merce nei cui confronti è intervenuto il provvedimento ministeriale di ammissione ai benefici.

Detta bolletta, debitamente omologata, sarà rimessa all'Intendenza di finanza territorialmente competente, unitamente alla relativa istanza ed alla copia del provvedimento ministeriale di franchigia nonchè ad ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini del rimborso.

Qualora l'omologazione non possa essere effettuata per il mancato reperimento dei registri di allibramento e delle relative bollette matrici, sarà considerato titolo valido per il rimborso l'originale bolletta figlia esibita, purchè non sussistano dubbi sulla autenticità e regolarità di detto documento ed i dati esposti siano corrispondenti ai risultati degli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 agosto 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno indicate:

Mondani Ernesto, residente nel comune di Mondragone, distretto notarile di Santa Maria C. V., dal 3 novembre 1968.

Salinitro Egidio, residente nel comune di Padova, dal 29 novembre 1968.

(8190)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo del divieto di caccia in comune di Urbino e Sassocorvaro

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, alla lepre, alla starna e al fagiano, disposto con decreto ministeriale 8 giugno 1965 fino al 30 giugno 1968 nella zona di Urbino e Sassocorvaro denominata « Foglia » dell'estensione di ha. 2.000 circa, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 13 luglio 1959, viene rinnovato fino al 30 giugno 1973 ed esteso alle seguenti specie di selvaggina: coturnice, fringuello, passero, colombaccio, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

(8103)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lucca

Con decreto 23 giugno 1968, n. 1965, del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno riportato nel catasto del comune di Lucca al foglio n. 154, mappale n. 350 (pag. 5607, vol. 29) della superficie complessiva di mq. 660, intestato al demanio dello Stato, per la « bonifica del lago di Bientina », ed indicato nella planimetria in scala 1:1000 rilasciato in data 21 febbraio 1967 dall'ufficio tecnico erariale di Lucca.

(8204)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

A pagina 5149 della *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 22 agosto 1968, nella pubblicazione degli atti allegati al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 10 giugno 1968, contenente le norme esecutive della legge 20 marzo 1968, n. 327, le due colonne si intendono invertite: pertanto l'allegato *A*, iniziato nella seconda colonna della pagina 5148, prosegue con le parole « Classe XIX - Chimica industriale »; nella seconda colonna della pagina 5149, l'allegato *B*, iniziato in tale colonna fino alle parole « Tab. *A* IX - Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile » prosegue nella prima colonna della stessa pagina dalle parole « Classe XIV »; la nota *N. B.* prosegue dopo la parola « matematica », nella prima colonna della pagina 5150.

(8189)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968 la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 115.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8198)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1968 il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8199)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1968 il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8200)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1968 il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.021.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8201)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.661.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8216)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.626.112, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8217)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8219)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8220)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di S. Giovanni la Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.057.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8218)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.651.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8221)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1968, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 3 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,56	622,75	622,87	622,93	622,75	622,56	622,95	622,93	622,56	622,80
$ Can	580,40	580,45	580,50	580,55	579,30	580,40	580,60	580,55	580,40	580,50
Fr Sv.	144,64	144,64	144,65	144,69	144,50	144,65	144,685	144,69	144,64	144,65
Kr D.	82,82	82,85	82,88	82,89	82,60	82,80	82,87	82,89	82,82	82,85
Kr N.	87,16	87,02	87,22	87,205	87 —	87,16	87,20	87,205	87,16	87,16
Kr Sv.	120,56	120,60	120,63	120,64	120,40	120,56	120,63	120,64	120,56	120,55
Fol	171,51	171,44	171,50	171,55	171,30	171,50	171,50	171,55	171,51	171,48
Fr B.	12,40	12,398	12,41	12,40875	12,40	12,40	12,408	12,40875	12,40	12,40
Franco francese	125,18	125,22	125,28	125,27	125,15	125,18	125,25	125,27	125,18	125,20
Lst	1484,50	1484,95	1485 —	1485,25	1483,50	1484,50	1485,10	1485,25	1484,50	1484,85
Dm occ	156,34	156,60	156,65	156,685	156,40	156,35	156,65	156,685	156,34	156,42
Scell Austr.	24,09	24,09	24,08	24,0910	24 —	24,09	24,095	24,0910	24,09	24,10
Escudo Port.	21,74	21,69	21,75	21,74	21,70	21,74	21,70	21,74	21,74	21,73
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,9425	8,90	8,93	8,94	8,9425	8,93	8,93

Media dei titoli del 3 settembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	622,94
1 Dollaro canadese	580,575
1 Franco svizzero	144,687
1 Corona danese	82,88
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	120,635
1 Fiorino olandese	171,525
1 Franco belga	12,408
1 Franco francese	125,26
1 Lira sterlina	1485,175
1 Marco germanico	156,667
1 Scellino austriaco	24,093
1 Escudo Port.	21,72
1 Peseta Sp.	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1968, registro n. 15, foglio n. 293, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citato nelle premesse:

1. Mar. capo suss. Sardano Giuseppe, nato il 1° agosto 1928 punti 47,70
2. Mar. capo suss. Caterino Francesco, nato il 12 marzo 1928 » 47,18
3. Mar. ord. suss. Esposito Umberto, nato il 25 settembre 1932 » 43,71
4. Mar. capo suss. Romano Tommaso, nato il 24 novembre 1929 » 41,59
5. Mar. capo suss Volpintesta Santo, nato il 9 giugno 1930 . . . . . . » 40,25

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. capo suss. Sardano Giuseppe . . . punti 47,70
2. Mar. capo suss. Caterino Francesco . . » 47,18

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. ord. suss. Esposito Umberto . . . punti 43,71
2. Mar capo suss. Romano Tommaso . . . » 41,59
3. Mar. capo suss. Volpintesta Santo . . . » 40,25

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 180

(8124)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1968, registro n. 15, foglio n. 298, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. ftr. Sagliocco Antonio, nato il 5 giugno 1930 . . . . punti 46,72
2. Mar. ord. s.a. De Blasi Settimio, nato l'8 novembre 1933 . . . . » 41,90
3. Mar. ord. art. Mallozzi Giovanni Antonio, nato il 5 marzo 1934 . . . . . . » 40,15
4. Serg. magg. cav. Fazzari Fazio, nato il 18 gennaio 1941 . . . . » 37,87

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. ord. ftr. Sagliocco Antonio . . . punti 46,72
2. Mar. ord. s.a. De Blasi Settimio . . . » 41,90

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. ord. art. Mallozzi Giovanni Antonio . punti 40,15
2. Serg. magg. cav. Fazzari Fazio . . . » 37,87

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 181

(8122)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1967, registro n. 141 Difesa, foglio

n. 240, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 5 tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

maggior gener. chim. farm. s.p.e. Audisio prof. Giulio, presidente;

prof. universitario Bellavita Vito, membro;

colonn. chim. farm. s.p.e. Maggiorelli prof. Enzo, membro (libero docente);

ten. colonn. chim. farm. s.p.e. Ruggieri prof. Ruggero, membro (libero docente);

ten. colonn. chim. farm. s.p.e. Cicero dott. Leonardo, membro;

magg. chim. farm. s.p.e. Conti prof. Luigi, membo supplente (libero docente);

cons. 1ª classe Cannella dott. Giovanni, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1968
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 37

(8251)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, le prove scritte del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1968, con inizio alle ore 8,00.

(8263)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 8, del 31 agosto 1968, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1967.

(8264)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del compartimento di Bologna per l'espletamento delle prove facoltative di « fisica e chimica » per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967 relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario capo Melotti p. i. Arrigo è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice compartimentale di Bologna del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di « fisica e chimica ».

Roma, addì 29 luglio 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8268)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8163 del 1° settembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Oppido M. e Palmi;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre vigenti disposizioni in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in premessa:
D'Alessandro Emilio, punti 148.

Art. 2.

In relazione all'ordine di indicazione delle sedi richieste il dott. D'Alessandro Emilio viene dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Palmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di quest'ufficio e del comune di Palmi.

Reggio Calabria, addì 16 agosto 1968

Il medico provinciale: LANIA

(8213)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 10 agosto 1968, n. 27.

Interventi per la viabilità autostradale ed a scorrimento veloce e per il completamento dell'aeroporto di Punta Raisi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione del finanziamento della quota a carico dello Stato per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania disposto con la legge 20 dicembre 1967, n. 1263, è autorizzata la spesa di L. 59.000 milioni, pari alla metà del residuo costo delle opere.

All'erogazione della spesa predetta si provvede mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S. ad integrazione di quella stipulata per l'impiego dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 13 aprile 1959, n. 14 e 27 febbraio 1965, n. 4.

La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di L. 23.600 milioni per l'esercizio 1968 e di L. 11.800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 300.000 milioni quale concorso della Regione per la realizzazione del programma di opere stradali di cui all'art. 59-*ter* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

Alla erogazione della spesa predetta si provvede mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S.

La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 9.000 milioni per gli esercizi dal 1969 al 1971.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 13, primo comma, lett. *c*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, per la prosecuzione verso Palermo, dal tratto finanziato col predetto stanziamento, della autostrada Messina-Palermo.

E', altresì, autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni ad integrazione di quella prevista dal precedente comma per l'autostrada Messina-Palermo per la prosecuzione verso Messina del tratto autostradale Palermo-Ponte Imera.

La somma di cui ai precedenti comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 7.800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.

Art. 4.

Alle strade indicate nell'art. 13, primo comma, lettera *d*), della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è aggiunta la strada Palermo-Sciacca.

Per ulteriori interventi relativi alle strade indicate nella citata disposizione della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni così ripartita:

— lire 8.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta;

— lire 2.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Pozzallo-Ragusa-Catania;

— lire 5.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca;

— lire 10.000 milioni per l'autostrada Siracusa-Gela.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 7.000 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.

Le disposizioni di cui all'art. 13, quarto comma e all'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, si applicano per la esecuzione dell'autostrada Siracusa-Gela.

Possono fare parte dei consorzi ed enti previsti dalle norme avanti citate anche società a prevalente partecipazione pubblica.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle strade previste nei precedenti comma, si provvede, anche per tratti funzionali, a norma di apposite convenzioni con l'A.N.A.S.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ripristinare l'assegnazione di pari importo disposta in applicazione delle leggi 13 aprile 1959, n. 14 e 11 gennaio 1963, n. 15 (autostrada Palermo-Catania), iscritta al cap. 26303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 e devoluta ad altre finalità con la legge 6 giugno 1968, n. 15, concernente « Approvazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera in Sicilia ».

La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1968.

Art. 6.

Per le finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.168 milioni.

Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione aggiuntiva.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella citata legge regionale 7 giugno 1957, n. 29.

La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 792 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971.

Art. 7.

In quanto non incompatibili con le disposizioni della presente legge si applicheranno per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti le disposizioni degli artt. 13, 14, 26, 28 e 29 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è così modificato:

« Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, salvo le eccezioni previste dall'art. 15 della stessa legge ».

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per reintegrare le assegnazioni disposte con la legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e ridotte con l'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55. La reintegrazione concernente le opere viarie (art. 13, lett. *d*), della legge 27 febbraio 1965, n. 4 e art. 9, n. 3, della legge 30 novembre 1967, n. 55) è limitata a lire 750 milioni.

La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1968.

Art. 9.

Alla spesa di lire 181.168 milioni prevista per la attuazione della presente legge, si provvederà, quanto a lire 74.992 milioni nell'esercizio 1968 e quanto a lire 106.176 milioni in ragione di lire 35.392 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971, con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192, relativa agli esercizi predetti.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1963

CAROLLO

BONFIGLIO — MANGIONE

(8133)

LEGGE 10 agosto 1968, n. **28**.

Norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'amministrazione della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della Regione siciliana possono essere autorizzati a prestare lavoro straordinario per un massimo di 48 ore mensili per il personale impiegatizio e di 60 ore mensili per il personale della categoria ausiliaria, fermi restando i criteri attuali di retribuzione.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive aggiunte e modificazioni e la forfettizzazione prevista dall'art. 1 dello stesso decreto non si applicano ai dipendenti regionali.

Art. 3.

Il numero delle ore di lavoro straordinario è fissato in ore 60 mensili per il personale in servizio presso i seguenti uffici:

1) Gabinetto del Presidente e degli Assessori;

2) Segreteria generale, Segreteria della Giunta regionale, Ragioneria generale, Ufficio legislativo e legale per un massimo di 3 unità per ciascun ufficio;

3) Direzioni regionali e della « Gazzetta Ufficiale » per non più di due unità per ogni Direzione.

Il personale ausiliario addetto ai predetti uffici è autorizzato a prestare n. 75 ore mensili di lavoro straordinario per un massimo di due unità per ciascun ufficio.

L'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 e successive modicazioni è abrogato.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1968

CAROLLO

(8134)

LEGGE 10 agosto 1968, n. **29**.

Interpretazione autentica delle leggi regionali 30 dicembre 1966, n. 34 e 6 giugno 1958, n. 14.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1966, n. 34, vengono concessi nelle misure previste dalla stessa legge e ciò indipendentemente dalle spese di gestione alle quali è andata incontro la cooperativa o il consorzio avente diritto.

La stessa norma trova applicazione nella interpretazione dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14.

I contributi nella stessa legge previsti vanno corrisposti subito dopo la vendemmia.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 agosto 1968

CAROLLO

SARDO

(8135)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.